REGIONE PUGLIA

Giovanna Labate
15.10.2026
10:48:32
GMT+02:00

IL PIANO REGIONALE DELLA QUALITA' DELL'ARIA (PRQA)

ALLEGATO D
VALUTAZIONE DI INCIDENZA – FASE DI SCREENING

GRUPPO DI LAVORO

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana: Paolo Garofoli, Giovanna Labate, Daniela Battista, Monica Bevere

Techne Consulting Srl: Carlo Trozzi, Enzo Piscitello, Rita Vaccaro, Martina Cervella, Alessia Caglioti

Settembre 2026

INDICE

1 CONTESTO NORMATIVO 41.1
Metodologia e principali riferimenti normativi 41.1.1
Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” 41.1.2
Normativa Nazionale 51.1.3
Normativa Regionale 52
STRATEGIA PER LA BIODIVERSITÀ 2030 73
VERIFICA DI SCREENING 93.1
Inquadramento del piano negli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti
93.2Descrizione Sintetica dei Contenuti del Piano
103.2.1Obiettivi di breve-medio termine
103.2.2Obiettivi di medio-lungo termine del PRQA
123.2.3Gli scenari di piano
123.2.4Livello e Tipologia d'interesse
153.2.5Indicazione d'eventuali esigenze di realizzazione del piano connesse alla salute dell’uomo, alla sicurezza pubblica o di primaria importanza per l’ambiente 153.1
Sistema delle aree protette 153.1.1
Rete Natura 2000 153.1.2
Distribuzione degli habitat nei Siti di Importanza Comunitaria 193.1.3
Altre Aree Protette 193.1.4
Rete ecologica regionale 204
VALUTAZIONE DEI POTENZIALI EFFETTI DEL PIANO ED IL SISTEMA AMBIENTALE
224.1 Premessa
224.2Potenziali interferenze tra siti Natura 2000 e strutture puntuali esistenti o in programma 224.3
Potenziali interferenze tra siti Natura 2000 e aree urbane 235
CONCLUSIONI 25

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 3 – Obiettivi generali e specifici del Piano 11

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1 - Aree Rete Natura 2000 (fonte MASE - Dati Aggiornati a dicembre 2024) 17

Figura 2 - Rete per la Conservazione della biodiversità (REB) della regione Puglia 22

Figura 3 - Sorgenti puntuali dell’Inventario regionale delle sorgenti di emissione 2019 e siti Natura 2000 24

Figura 4 - Aree urbane e siti Natura 2000 25

1 CONTESTO NORMATIVO

La Valutazione d'Incidenza (VIncA) è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, progetto o attività che possa avere interferenze in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale, su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

La Regione è competente[1] per le procedure di valutazione di incidenza ambientale relative a piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti;

Per la stesura dello studio di Screening di Incidenza (SdI) sono state seguite le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA)[2].

La valutazione di screening è svolta a partire dalla situazione in essere degli interventi del PRQA, per i quali è stata valutata la localizzazione rispetto ai Siti di Rete Natura 2000 della Regione Puglia. In particolare, è stato fatto riferimento alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Lo studio di screening è parte integrante del Rapporto ambientale (RA), essendo la VIncA integrata nel procedimento di VAS, come da articolo 10 del D.lgs. 152/06[3].

1.1 Metodologia e principali riferimenti normativi

1.1.1 Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e Direttiva 79/409/CEE "Uccelli"

Gli strumenti legislativi di riferimento per la protezione della natura nei Paesi dell'Unione Europea sono la Direttiva 79/409/CEE nota come "Direttiva Uccelli", come modificata e integrata dalla Direttiva 147/2009 CEE[4], e la Direttiva 92/43/CEE[5], nota come "Direttiva Habitat". Queste direttive comunitarie contengono le indicazioni per conservare la biodiversità nel territorio degli Stati Membri.

Le due direttive prevedono inoltre la realizzazione di una rete di aree caratterizzate dalla presenza delle specie e degli habitat degni di tutela. Queste aree sono denominate "Zone di Protezione Speciale" (ZPS), se identificate per la presenza di specie ornitiche individuate dalla "Direttiva Uccelli", mentre sono denominate "Siti di Importanza Comunitaria" (SIC) ovvero Zone speciali di Conservazione se identificate in base alla presenza delle specie faunistiche e

[1] Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 26. "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali"

[2] Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Intesa 28 novembre 2019. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4

[3] Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale

[4] Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 , concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

[5] Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

degli habitat individuati dalla "Direttiva Habitat".

L'obiettivo finale è quello di creare una rete europea interconnessa di zone speciali di conservazione denominata "Natura 2000", attraverso la quale garantire il mantenimento ed il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale. La Rete Natura 2000 considera non solo le aree ad alta naturalità che fanno propriamente parte della rete ma anche i territori contigui, indispensabili per mettere in relazione aree distanti fisicamente ma vicine per funzione ecologica, e a quelli che pur degradati possono tornare a livelli di maggiore complessità.

1.1.2 **Normativa Nazionale**

In ambito nazionale, la Valutazione di Incidenza (VIncA) è disciplinata dall'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, così come sostituito dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120[6].

Le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA)[2] rappresentano il documento di indirizzo per le Regioni e le Province Autonome di carattere interpretativo e dispositivo, che, nel recepire le indicazioni dei documenti di livello unionale, costituiscono lo strumento finalizzato a rendere omogenea, a livello nazionale, l'attuazione dell'art 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat, caratterizzando gli aspetti peculiari della Valutazione di Incidenza (VIncA).

L'iter di approvazione del Piano di Qualità dell'aria (PRQA) prevede che accanto alla stesura dello stesso sia effettuata una Valutazione Ambientale Strategica, il cui scopo è quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e promuovere lo sviluppo sostenibile all'atto di elaborazione e adozione del piano.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., la Valutazione di Incidenza è integrata nei procedimenti di VIA e VAS e l'esito della Valutazione di Incidenza è vincolante ai fini dell'espressione del parere motivato di VAS o del provvedimento di VIA che può essere favorevole solo se vi è certezza riguardo all'assenza di incidenza significativa, non produce cioè effetti negativi, sui siti Natura 2000.

1.1.3 **Normativa Regionale**

In Regione Puglia la procedura per la valutazione di Incidenza è stata introdotta con la DGR n. 1362 del 24 luglio 2018[7] e successivamente modificata dalla DGR n. 2319 del 9 dicembre 2019[8].

Recentemente poi la Regione Puglia, al fine di adottare le sopracitate "Linee Guida Nazionali"

[6] DPR 12 marzo 2003, n.120. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

[7] Deliberazione della Giunta Regionale n. 1362 del 24 luglio 2018. "Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del DPR n. 120/2003

[8] Deliberazione della Giunta Regionale, n. 2319. Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n. 92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche ed integrazioni alla Delibera di Giunta Regionale n. 1362 del 24 luglio 2018

ha aggiornato la normativa regionale con la DGR n. 1515 del 27 settembre 2021[9].

Secondo la normativa nazionale e quindi regionale, la valutazione si articola in una fase preliminare di screening (livello I), attraverso la quale si valuta se un piano o progetto può potenzialmente avere incidenze significative su uno o più Siti Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti; e di una successiva fase (livello II) detta Valutazione Appropriata laddove è necessario effettuare lo studio (relazione) di incidenza, propriamente detto.

In linea con la semplificazione amministrativa e l'efficienza procedurale prevista nelle Linee Guida Nazionali, in fase di screening non è richiesto lo studio di incidenza. Lo screening è finalizzato alla sola individuazione delle implicazioni potenziali di un P/P/P/I/A su un sito Natura 2000. Ciò che viene richiesto al proponente in questa fase è una esaustiva e dettagliata descrizione del P/P/P/I/A da attuare.

La Regione come da l.r. 26/2022[10], è competente per le procedure di valutazione di incidenza ambientale:

a) relative a piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti;
b) relativi a interventi, la cui localizzazione interessa il territorio di due o più Province o Città Metropolitana, che seppure non direttamente connessi e necessari a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat presenti nel sito Rete Natura 2000, possono avere, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sul sito.

La stessa l.r. 26/2022 delega alle Province l'espletamento della Valutazione di Incidenza di progetti, interventi ed attività salvo che:

- alla data di presentazione della presente istanza non sia stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche (l.r. 26/2022 art. 4, c. 8);
- l'intervento non è stato candidato a finanziamento a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR (l.r. 26/2022 art. 4, c. 9);

in tali casi l'Autorità Competente è la Regione Puglia;

- l'intervento non rientra nella fattispecie prevista dall'art. 17 bis c. 1 della L. 172 del 4 dicembre 2017 (interventi minori ricompresi in comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti l.r. 24/2022 art. 4 c.15);

in tale circostanza l'Autorità Competente è il Comune medesimo.

[9] DGR n. 1515 del 27 settembre 2021. Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento delle "Linee Guida Nazionali in materia di VIncA". Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 304/2006, come modificata dalle successive.

[10] Legge Regione Puglia 07-11-2022, n. 26 "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali"

2 STRATEGIA PER LA BIODIVERSITÀ 2030

Il 20 maggio 2020 la Commissione ha adottato una proposta di Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 che è stata approvata dagli Stati membri ad ottobre 2020[11]. La Strategia è uno dei pilastri fondamentali del nuovo Green Deal Europeo.

La nuova Strategia presenta un piano completo, ambizioso e a lungo termine per proteggere e ripristinare l'ambiente naturale e gli ecosistemi nell'Unione europea. La strategia inoltre getta le basi per il contributo dell'UE al prossimo quadro globale per la biodiversità delle Nazioni Unite che sarà discusso alla conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica nel 2021.

"Riportiamo la natura nelle nostre vite" è il messaggio principale della nuova Strategia per la Biodiversità, che contiene un ambizioso e completo Piano d'Azione a lungo termine per proteggere la natura con impegni ed azioni precise da raggiungere entro il 2030 a beneficio delle persone, del clima e del pianeta. I cambiamenti climatici, la perdita senza precedenti della biodiversità, e la diffusione delle pandemie devastanti hanno lanciato il chiaro messaggio che è tempo di ristabilire il nostro rapporto interrotto con la natura.

Nell'ambito della Strategia, le principali azioni da realizzare entro il 2030 includono:

- la creazione di una rete coerente e ben gestita di zone protette comprendenti almeno il 30% della superficie terrestre e marina dell'UE, di cui almeno un terzo sottoposte a tutela rigorosa
- il ripristino degli ecosistemi degradati in tutta l'UE entro il 2030 attraverso una serie di impegni e misure specifici, tra cui la riduzione dell'uso e del rischio dei pesticidi del 50% entro il 2030 e l'impianto di 3 miliardi di alberi all'interno dell'UE
- lo stanziamento di 20 miliardi di EUR l'anno per la protezione e la promozione della biodiversità tramite i fondi dell'UE e finanziamenti nazionali e privati
- la creazione di un quadro globale ambizioso per la biodiversità: l'UE intende dare l'esempio a livello mondiale al riguardo.

Le principali misure pensate da attuare entro il 2030 sono sintetizzate nel seguito.

- Proporre obiettivi unionali vincolanti di ripristino della natura nel 2021, previa valutazione d'impatto;
- Entro il 2030:
 - sono ripristinate vaste superfici di ecosistemi degradati e ricchi di carbonio;
 - le tendenze e lo stato di conservazione degli habitat e delle specie non presentano alcun deterioramento;
 - almeno il 30 % degli habitat e delle specie presentano uno stato di conservazione soddisfacente o una tendenza positiva.
- Invertire la tendenza alla diminuzione degli impollinatori;
- Ridurre del 50 % i rischi e l'uso dei pesticidi chimici e fare altrettanto riguardo all'uso dei pesticidi più pericolosi;
- Destinare almeno il 10 % delle superfici agricole ad elementi caratteristici del paesaggio

[11] Comunicazione della commissione europea. Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, COM(2020) 380 final, Bruxelles, 20.5.2020

con elevata diversità;

- Adibire almeno il 25 % dei terreni agricoli all'agricoltura biologica e aumentare in modo significativo la diffusione delle pratiche agroecologiche;
- Piantare tre miliardi di nuovi alberi nell'Unione, nel pieno rispetto dei principi ecologici;
- Realizzare progressi significativi nella bonifica dei suoli contaminati;
- Riportare almeno 25.000 km di fiumi a scorrimento libero;
- Ridurre del 50 % il numero di specie della lista rossa minacciate dalle specie esotiche invasive;
- Ridurre le perdite dei nutrienti contenuti nei fertilizzanti di almeno il 50 % ottenendo una riduzione di almeno il 20 % nell'uso dei fertilizzanti;
- Dotare le città con almeno 20.000 abitanti di un piano ambizioso di inverdimento urbano;
- Eliminare l'uso dei pesticidi chimici nelle zone sensibili, come le aree verdi urbane dell'UE;
- Ridurre sostanzialmente gli effetti negativi della pesca e delle attività estrattive sulle specie e sugli habitat sensibili, compresi i fondali marini, al fine di riportarli a un buono stato ecologico;
- Eliminare le catture accessorie o ridurle a un livello che consenta il ripristino e la conservazione delle specie.

Rispetto allo sviluppo della Rete Natura 2000, per quanto riguarda le direttive Uccelli e Habitat, la strategia punta in particolare a che siano garantiti il completamento della rete Natura 2000, la gestione efficace di tutti i siti, il rispetto delle disposizioni sulla protezione delle specie e di quelle sulle specie e sugli habitat che mostrano tendenze alla diminuzione. La Commissione provvederà inoltre a far attuare e rispettare meglio la legislazione ambientale avente un impatto sulla biodiversità[12] e, se necessario, la sottoporrà a riesame e revisione.

[12] Ad esempio, le direttive sulla valutazione d'impatto ambientale (2014/52/UE), sulla valutazione d'impatto strategico (2001/42/CE), sulla responsabilità ambientale (2004/35/CE) e sulla tutela penale dell'ambiente (2008/99/CE).

3 VERIFICA DI SCREENING

Il Piano di Qualità dell'aria è uno strumento di pianificazione che la Regione adotta per migliorare la qualità dell'aria le previsioni definite nel PRQA "non sono direttamente connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei Siti", il Piano deve essere sottoposto a Valutazione di incidenza nel rispetto degli indirizzi contenuti nell'allegato G del DPR 12/03/2003 n° 120.

Il presente studio di Screening di Incidenza (livello I), integrato nella procedura di VAS, ha lo scopo quindi di individuare e valutare i potenziali effetti delle azioni proposte dal PRQA sui Siti della Rete Natura 2000 presenti nel territorio regionale.

3.1 Inquadramento del piano negli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti

Il Decreto Legislativo 155/2010, con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 250/2012 e dal Decreto Legislativo 81/2018, costituisce il quadro normativo di riferimento per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente.

Il decreto recepisce nell'ordinamento giuridico nazionale le disposizioni comunitarie incluse nella Direttiva 2008/50/CE "relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" e nella Direttiva 2004/107/CE "concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente".

Ulteriori disposizioni importanti, direttamente recepite a livello nazionale, sono contenute nella Decisione della Commissione 2011/850/UE "recante disposizioni di attuazione delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo scambio reciproco e la comunicazione di informazioni sulla qualità dell'aria ambiente".

Il Decreto Legislativo 155/2010 ha, tra le sue principali finalità, l'individuazione di "obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana" e "mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi". Tramite il monitoraggio continuo delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici sui territori di competenza, le Regioni e le Province autonome effettuano annualmente una valutazione della qualità dell'aria per verificare il rispetto degli standard di qualità fissati dal decreto.

La direttiva, che contiene limiti più stringenti sulle concentrazioni di inquinanti, si propone di avviare un percorso virtuoso che porti nel lungo periodo al rispetto degli obiettivi individuati dall'OMS, fissando in una fase intermedia iniziale dei valori da rispettare al 2030 circa dimezzati rispetto a quelli attualmente vigenti.

È prevista la possibilità di ottenere deroghe in caso di condizioni meteoclimatiche particolari (fino a 10 anni) o se i modelli di simulazione della qualità dell'aria indichino che non è possibile raggiungere i valori limite con misure proporzionate da punto sociale ed economico (5+2 anni). La direttiva mira a garantire un continuo processo di miglioramento della qualità dell'aria nell'ottica di tendere verso allineamento con i più aggiornati orientamenti dell'OMS sulla qualità dell'aria, al fine di conseguire l'obiettivo "inquinamento zero" al più tardi entro il 2050".

Il Piano della Regione Puglia è redatto in ottemperanza alla legislazione esistente ma contiene

elementi che vanno nella direzione della nuova direttiva. Tale direttiva dovrà essere recepita dalla legislazione nazionale che indicherà altresì tempi e modi dell'adeguamento della pianificazione nazionale e regionale.

3.2 Descrizione Sintetica dei Contenuti del Piano

Per la descrizione dei contenuti del Piano, il riferimento è naturalmente alla Relazione del Piano stesso. Si riporta nel seguito una presentazione sintetica generale rimandando al Piano per le descrizioni specifiche.

I contenuti del Piano regionale di qualità dell'aria si integrano con le disposizioni individuate all'art. 31 della l.r. n. 52 del 30 novembre 2019[13] e gli obiettivi generali saranno sviluppati e declinati prevedendo azioni specifiche ed in linea con le direttive comunitarie e la legislazione nazionale.

In particolare il piano stabilisce obiettivi generali, indirizzi e direttive per l'individuazione e per l'attuazione delle azioni e delle misure per il risanamento, il miglioramento ovvero il mantenimento della qualità dell'aria ambiente, anche ai fini della lotta ai cambiamenti climatici.

3.2.1 Obiettivi di breve-medio termine

Il nuovo Piano mette a sistema, integra e precisa quanto richiamato nel documento preliminare programmatico per l'aggiornamento del *Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente* approvato con delibera n. 2436 del 30 dicembre 2019[14], con le misure già deliberate e le azioni già intraprese dalla regione a riguardo della qualità dell'aria.

Il nuovo Piano conferma sostanzialmente gli obiettivi generali del Piano vigente e ne amplia e rafforza le linee di intervento:

Di seguito si riportano i macro obiettivi:

- **Conseguire la riduzione delle emissioni di biossidi di azoto (NO_x), particolato fine (PM_{10} e $PM_{2,5}$), Benzo(a)pirene (BaP), biossido di zolfo (SO_2), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH_3) al 2028 e al 2030**

 Trattasi dell'obiettivo generale più importante del presente strumento di pianificazione il cui raggiungimento potrà avvenire solo a fronte di azioni integrate e coordinate con tutti gli strumenti di programmazione ed in linea con le recenti disposizioni normative nazionali e con le Amministrazioni Comunali.

- **Conseguire il rispetto dei limiti di qualità dell'aria e portare a zero la percentuale di popolazione esposta a superamenti oltre i valori limite di materiale particolato fine PM_{10}**

 Trattasi dell'obiettivo, a fronte della riduzione del PM_{10} primario e dei precursori del PM_{10}, di ottenere il rispetto dei valori limite in tutte le zone del territorio regionale.

- **Mantenere una buona qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli**

[13] Legge Regionale 30 novembre 2019, n. 52. "Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021".
[14] Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente Documento preliminare programmatico, 2019

di inquinamento sono stabilmente al di sotto dei valori limite

- **Ridurre la percentuale della popolazione esposta a livelli di ozono superiori al valore obiettivo, ovvero ridurre le emissioni dei precursori di ozono sull'intero territorio regionale**

 II Piano prevede di agire sui precursori dell'ozono per ridurne le emissioni. Si evidenzia che, il D.Lgs. 155/10 e s.m.i. fissa un valore bersaglio per la protezione della salute umana pari a 120 µg/m^3 sulla media mobile delle 8 ore, da non superare più di 25 volte l'anno. Lo stesso decreto fissa una soglia di informazione a 180 µg/m^3 e una soglia di allarme a 240 µg/m^3 sulla media oraria. Quindi saranno individuate delle azioni di riduzione e individuazione dei precursori di tale inquinante.

- **Aggiornare e migliorare il quadro delle conoscenze:**
 - Aggiornare la classificazione delle zone e degli agglomerati ai sensi dell'art. 4 del d.Igs. 155/2010 e s.m.i.
 - Ridefinire la rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente e della rete dei deposimetri
 - Attivare il monitoraggio delle emissioni di una serie di sostanze per cui non sono previsti obblighi di riduzione in conformità alla direttiva comunitaria e al decreto legislativo n. 81/2018
 - Armonizzare gli scenari energetici ai sensi dell'art.22, c.4 del D.Lgs. n. 155/2010 e s.m.i.
 - Lo strumento di pianificazione, ovvero gli scenari emissivi, saranno definiti anche rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione ovvero agli obiettivi della SEN, individuando le relative misure di attuazione e linee di finanziamento.
 - Ridefinire le modalità di realizzazione, gestione e aggiornamento dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera

- **Favorire la partecipazione informata dei cittadini alle azioni del Piano regionale per la qualità dell'aria**

 Gli indirizzi, le direttive e le disposizioni saranno contenute in un elaborato denominato "Norme Tecniche di Attuazione" quale parte integrante del Piano regionale per la Qualità dell'aria.

Nella Tabella 1 sono riportati gli obiettivi generali e, corrispondentemente, quelli specifici.

Tabella 1 – Obiettivi generali e specifici del Piano

Obiettivi generali	Obiettivi specifici
1) Conseguire la riduzione delle emissioni di biossidi di azoto (NO_x), particolato fine (PM_{10} e $PM_{2,5}$), Benzo(a)pirene (BaP), biossido di zolfo (SO_x), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH_3) al 2028 e al 2030	1.1) Ridurre le emissioni di ossidi di azoto (NO_x) in tutto il territorio regionale
	1.2) Ridurre le emissioni di materiale particolato fine primario (PM_{10} e $PM_{2,5}$) in tutto il territorio regionale
	1.3) Ridurre le emissioni dei precursori del materiale particolato fine (SO_x, NO_x, NH_3) in tutto il territorio regionale
	1.4) Ridurre le emissioni di Composti organici volatili non metanici (COVNM) in tutto il territorio regionale
	1.5) Ridurre le emissioni di benzo(a)pirene

			(BAP) in tutto il territorio regionale
2)	Conseguire il rispetto dei limiti di qualità dell'aria e portare a zero la percentuale di popolazione esposta a superamenti oltre i valori limite di materiale particolato fine PM10	2.1)	Contenere le emissioni di materiale particolato fine (PM_{10}) primario nelle aree di superamento
		2.2)	Ridurre le emissioni dei precursori del materiale particolato fine (SO_x, NO_x, NH_3) nelle aree di superamento
3)	Mantenere una buona qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di inquinamento sono stabilmente al di sotto dei valori limite		
		3.1)	Contenere le emissioni di tutti gli inquinanti in tutto il territorio regionale
4)	Ridurre la percentuale della popolazione esposta a livelli di ozono superiori al valore obiettivo, ovvero ridurre le emissioni dei precursori di ozono sull'intero territorio regionale	4.1)	Ridurre le emissioni dei precursori di ozono (CO, CH_4, COVNM, NO_x) sull'intero territorio regionale
5)	Aggiornare e migliorare il quadro delle conoscenze	5.1)	Aggiornare la classificazione delle zone e degli agglomerati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.
		5.2)	Ridefinire la rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente e della rete dei deposimetri
		5.3)	Attivare il monitoraggio delle emissioni di una serie di sostanze per cui non sono previsti obblighi di riduzione in conformità alla direttiva comunitaria e al decreto legislativo n. 81/2018
		5.4)	Armonizzare gli scenari energetici ai sensi dell'art.22, c.4 del D.Lgs. n. 155/2010 e s.m.i.
		5.5)	Ridefinire le modalità di realizzazione, gestione e aggiornamento dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera
6)	Favorire la partecipazione informata dei cittadini alle azioni del Piano regionale per la qualità dell'aria	6.1)	Favorire la partecipazione informata dei cittadini e degli operatori alle azioni per la qualità dell'aria

3.2.2 **Obiettivi di medio-lungo termine del PRQA**

Gli obiettivi a lungo termine del Piano sono relativi al conseguimento di livelli di qualità dell'aria previsti dalla nuova direttiva europea sulla qualità dell'aria e della conseguente normativa nazionale di recepimento della direttiva stessa.

3.2.3 **Gli scenari di piano**

La definizione degli scenari è ben descritta nella guida tecnica per preparare gli inventari nazionali delle emissioni della *EMEP/EEA Task force on emission inventory and projection*[15] che supporta la comunicazione dei dati sulle emissioni ai sensi della Convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (CLRTAP) e della Direttiva

[15] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019, European Environment Agency Technical report No 13/2019 (Part A: general guidance chapters, 2. Key category analysis and methodological choice)

NECD dell'Unione Europea sui limiti di emissione. Sono definiti i seguenti scenari:

- Senza misure (WOM)

 esclude tutte le politiche e le misure attuate, adottate o pianificate dopo l'anno scelto come punto di partenza per la proiezione (Paragrafo 26; UNFCCC, 2016); questo scenario era precedentemente noto come *Business as usual*;

- Con misure esistenti (WEM) o tendenziale

 comprende le politiche e le misure attualmente attuate e adottate (paragrafo 26; UNFCCC, 2016) dove:

 - per *politiche e misure attuate* (paragrafo 11; UNFCCC, 2016) si intendono:
 - la legislazione nazionale in vigore;
 - uno o più accordi volontari che sono stati stabiliti;
 - misure per cui sono state assegnate risorse finanziarie;
 - misure per cui sono state mobilitate risorse umane.
 - per *politiche e misure adottate* si intendono misure per cui è stata presa una decisione ufficiale del governo e vi è un chiaro impegno a procedere all'attuazione (Par. 11; UNFCCC, 2016).

Questo scenario è in seguito denominato *con misure esistenti* o *tendenziale*

- Con misure aggiuntive (WAM)

 comprende politiche e misure pianificate (paragrafo 26; UNFCCC, 2016): opzioni in discussione e che hanno possibilità realistiche di essere adottate e implementate in futuro (Par. 11, UNFCCC, 2016).

Come per lo scenario *con misure esistenti*, è buona norma che il punto di partenza dello scenario *con misure aggiuntive* sia l'anno dell'inventario più recente.

La guida fa notare come, in alcuni casi, vengono utilizzati termini e interpretazioni diversi e talvolta contrastanti (ad esempio, *Business as Usual* viene talvolta utilizzato per fare riferimento allo scenario *con misure esistenti*). È buona norma quando si documentano gli scenari fare riferimento chiaramente alla terminologia degli scenari per chiarire cosa rappresenta la proiezione.

Nella realizzazione delle proiezioni regionali sono incluse sia misure nazionali che misure adottate localmente (regione o amministrazione cittadina).

Di fondamentale importanza per la pianificazione della qualità dell'aria è, in primo luogo, la definizione dello scenario WEM (con le misure esistenti) o scenario tendenziale. Il D.Lgs. 155/2010 all'articolo 22 comma 4 prevede, infatti, che lo Stato, le regioni e le province autonome elaborino i rispettivi scenari energetici e dei livelli delle attività produttive, con proiezione agli anni in riferimento ai quali lo Stato provvede a scalare l'inventario nazionale su base provinciale e, sulla base di questi, elaborano i rispettivi scenari emissivi.

Gli scenari energetici e dei livelli delle attività produttive si riferiscono alle principali attività produttive responsabili di emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, ai più importanti fattori che determinano la crescita economica dei principali settori, come l'energia, l'industria, i trasporti, il riscaldamento civile, l'agricoltura, e che determinano i consumi energetici e le emissioni in atmosfera, individuati nell'appendice IV, parte II. L'ISPRA elabora lo scenario

energetico e dei livelli delle attività produttive nazionale e provvede a scalarlo su base regionale e, sulla base di tale scenario, l'ENEA elabora, secondo la metodologia a tali fini sviluppata a livello comunitario, lo scenario emissivo nazionale.

Le regioni e le province autonome armonizzano i propri scenari con le rispettive disaggregazioni su base regionale dello scenario nazionale sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 155/2010. Le regioni e le province autonome assicurano la coerenza tra gli scenari elaborati e gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti in altri settori, quali, per esempio, l'energia, i trasporti, l'agricoltura.

Lo scenario con le misure esistenti rappresenta i livelli emissivi e le concentrazioni in aria ambiente fino al 2030, nell'ipotesi in cui non siano adottate ulteriori misure oltre a quelle già stabilite dalla normativa nazionale e/o regionale e dalla pianificazione regionale. La previsione dello scenario con le misure esistenti dà un'indicazione della possibile evoluzione delle emissioni nel caso in cui non sia adottata alcuna misura di piano; a tale previsione è quindi associata la stima delle corrispondenti concentrazioni in aria ambiente e la valutazione dell'eventuale persistere delle attuali situazioni di superamento o di rischio di superamento dei limiti legislativi.

Lo scenario è stato elaborato sulla base delle norme e dei provvedimenti vigenti a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale aventi rilievo in materia di inquinamento atmosferico ed è stato predisposto per ognuno degli inquinanti per i quali vengono posti valori limite alle concentrazioni nelle modalità indicate dall'articolo 22, comma 4, del D. Lgs. 155/2010. Tale scenario tiene inoltre conto dell'andamento tendenziale dei principali indicatori delle attività responsabili delle emissioni.

Lo *Scenario con le misure esistenti (tendenziale) regionale (scenario WEM*) è costruito definendo dei fattori di proiezione che si basano su:

- quanto previsto nella pianificazione nazionale;
- l'evoluzione del contesto regionale ed in particolare:
 - l'andamento economico regionale;
 - la chiusura di impianti industriali esistenti all'anno dell'inventario;
 - i provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale delle aziende presenti sul territorio regionale;
 - lo sviluppo di importanti iniziative sui trasporti locali metropolitani;
 - le tendenze esistenti e quanto previsto a livello nazionale e locale relativamente alla programmazione dello sviluppo aeroportuale;
 - le tendenze e le previsioni di sviluppo portuale,
 - quanto previsto dalla Regione e dai principali comuni in atti di programmazioni e strategie che possano avere influenza sulla qualità dell'aria (programmazione economica e programmazione in materia di inquinamento atmosferico, energia, mobilità e trasporti, agricoltura, rifiuti, incendi boschivi, cave);
 - le misure previste dall'accordo di programma con il Ministero dell'ambiente[16], ed in particolare il punto relativo ai generatori di calore alimentati a biomassa[17].

[16] Accordo di programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Puglia

[17] Deliberazione della Giunta Regionale 3 Luglio 2023, N. 943. Accordo di Programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Puglia, di cui alla DGR n. 2068/2020. Limitazioni all'utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomassa.

Lo scenario WAM include, in aggiunta alle misure implementate nello scenario WEM, ulteriori divieti, a partire dal 2030, per l'utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "4 stelle" e per la limitazione alla circolazione per le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad "Euro 5" da applicarsi nei Comuni delle zone di superamento ai sensi della nuova direttiva 2024/2881.

Tali misure sono introdotte a scopo cautelativo e saranno verificate nel corso del monitoraggio del Piano.

3.2.4 Livello e Tipologia d'interesse

Il livello di interesse che coinvolge il piano è regionale, la tipologia dell'interesse è pubblico.

3.2.5 Indicazione d'eventuali esigenze di realizzazione del piano connesse alla salute dell'uomo, alla sicurezza pubblica o di primaria importanza per l'ambiente

Non vi sono esigenze di realizzazione del piano connesse alla salute dell'uomo, alla sicurezza pubblica o di primaria importanza per l'ambiente.

1.1 Sistema delle aree protette

1.1.1 Rete Natura 2000

La Regione Puglia ha preso atto, con apposita DGR 2442/2018[18], dell'elenco dei siti delle Rete Natura 2000 presenti in regione riportato nella decisione (EU) 2018/37 del 12 dicembre 2017.

Con le delibere n. 495 del 29/03/2021[19] e n. 1887 del 22/11/2021[20] la Giunta regionale ha approvato il Quadro di azioni prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Puglia, per il periodo finanziario 2021-2027 come da indicazioni della Commissione Europea. Si riportano in sintesi le statistiche sullo stato attuale della Rete Natura 2000 della Puglia contenute nel documento.

Complessivamente, la Rete Natura 2000 in Puglia si estende su una superficie terrestre di 402.579 ettari, pari al 20,6% e una superficie marina di 476.641 ettari, pari al 31,01% della superficie a mare regionale. Comprende una grande variabilità di habitat e specie e tutti i siti rientrano nella Regione Biogeografica Mediterranea e Marino Mediterranea.

Attualmente, come da aggiornamento MASE (Dati Aggiornati a dicembre 2024)[21] sul territorio pugliese sono stati individuati 91 siti Natura 2000.

[18] Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2018, n. 2442 - Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia.

[19] Regione Puglia, Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2021 n. 495. Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 In Puglia, ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat), per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Presa d'atto dello Schema

[20] Quadro di azioni prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Puglia

[21] MASE Rete Natura 2000 /SIC, ZSC e ZPS

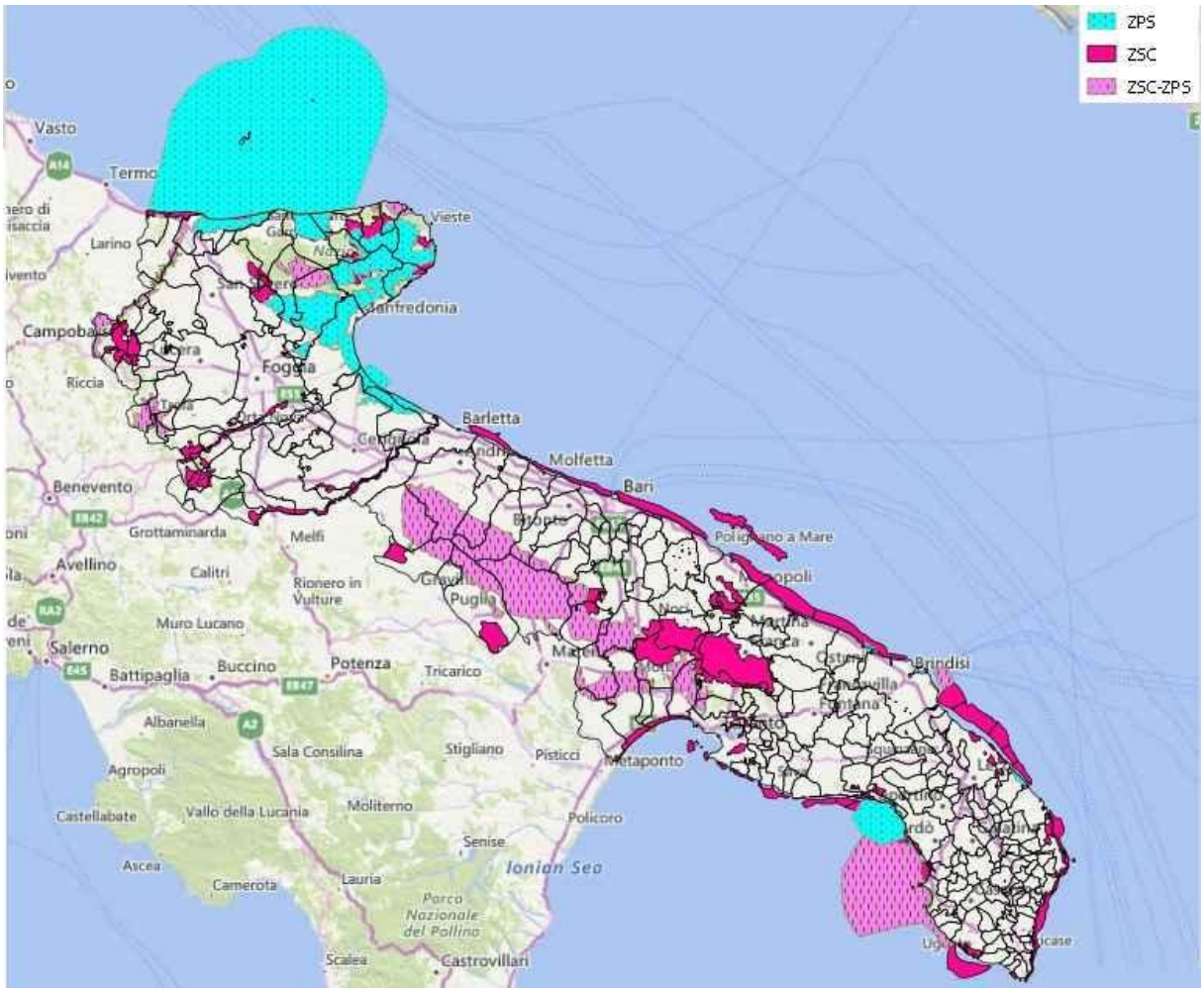


Figura 1 - Aree Rete Natura 2000 (fonte MASE - Dati Aggiornati a dicembre 2024)

In particolare, sono presenti:

- 69 ***Zone Speciali di Conservazione (ZSC) (tipo B)*** – (siti individuati come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) dotati delle misure di conservazione ed all'occorrenza dei piani di gestione come da art. 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat)
 - IT9110003 Monte Cornacchia - Bosco Faeto
 - IT9110004 Foresta Umbra
 - IT9110008 Valloni e Steppe Pedegarganiche
 - IT9110009 Valloni di Mattinata - Monte Sacro
 - IT9110011 Isole Tremiti
 - IT9110012 Testa del Gargano
 - IT9110014 Monte Saraceno
 - IT9110015 Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore
 - IT9110027 Bosco Jancuglia - Monte Castello
 - IT9110030 Bosco Quarto - Monte Spigno
 - IT9110032 Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata
 - IT9110033 Accadia - Deliceto
 - IT9110035 Monte Sambuco

- IT9120001 Grotte di Castellana
- IT9120002 Murgia dei Trulli
- IT9120003 Bosco di Mesola
- IT9120006 Laghi di Conversano
- IT9120008 Bosco Difesa Grande
- IT9120009 Posidonieto San Vito - Barletta
- IT9120010 Pozzo Cucù
- IT9120011 Valle Ofanto - Lago di Capaciotti
- IT9120013 Banco ad ostriche di Monopoli
- IT9130001 Torre Colimena
- IT9130002 Masseria Torre Bianca
- IT9130003 Duna di Campomarino
- IT9130004 Mar Piccolo
- IT9130005 Murgia di Sud - Est
- IT9130006 Pinete dell'Arco Ionico
- IT9130008 Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto
- IT9140001 Bosco Tramazzone
- IT9140002 Litorale Brindisino
- IT9140004 Bosco I Lucci
- IT9140005 Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni
- IT9140006 Bosco di Santa Teresa
- IT9140007 Bosco Curtipetrizzi
- IT9140009 Foce Canale Giancola
- IT9150001 Bosco Guarini
- IT9150002 Costa Otranto - Santa Maria di Leuca
- IT9150003 Aquatina di Frigole
- IT9150004 Torre dell'Orso
- IT9150005 Boschetto di Tricase
- IT9150006 Rauccio
- IT9150007 Torre Uluzzo
- IT9150008 Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro
- IT9150009 Litorale di Ugento
- IT9150010 Bosco Macchia di Ponente
- IT9150011 Alimini
- IT9150012 Bosco di Cardigliano
- IT9150013 Palude del Capitano
- IT9150016 Bosco di Otranto
- IT9150017 Bosco Chiuso di Presicce
- IT9150018 Bosco Serra dei Cianci
- IT9150019 Parco delle Querce di Castro
- IT9150020 Bosco Pecorara
- IT9150021 Bosco le Chiuse
- IT9150022 Palude dei Tamari
- IT9150023 Bosco Danieli
- IT9150024 Torre Inserraglio
- IT9150025 Torre Veneri
- IT9150027 Palude del Conte, dune di Punta Prosciutto

- IT9150028 Porto Cesareo
- IT9150029 Bosco di Cervalora
- IT9150030 Bosco La Lizza e Macchia del Pagliarone
- IT9150031 Masseria Zanzara
- IT9150032 Le Cesine
- IT9150033 Specchia dell'Alto
- IT9150034 Posidonieto Capo San Gregorio - Punta Ristola
- IT9150035 Padula Mancina
- IT9150036 Lago del Capraro
- IT9150041 Valloni di Spinazzola

- ***10 Zone di Protezione Speciale (ZPS) tipo A*** – (Si applicano le misure di conservazione e gli indirizzi di gestione previsti dal R.R. 28/2008):
 - IT9110037 Laghi di Lesina e Varano
 - IT9110038 Paludi presso il Golfo di Manfredonia
 - IT9110039 Promontorio del Gargano
 - IT9110040 Isole Tremiti
 - IT9110041 Aloisa – Carapelle
 - IT9120012 Scoglio dell'Eremita
 - IT9140008 Torre Guaceto
 - IT9140010 Isole Pedagne minori
 - IT9150014 Le Cesine
 - IT9150042 Porto Cesareo.
- ***11 ZSC e ZPS tipo C*** – (Si applicano le previsioni del R.R. 28/2008 e quelle del R.R. 6/2016, modificato dal R.R. 12/2017) :
 - IT9110001 Isola e Lago di Varano
 - IT9110002 Valle Fortore, Lago di Occhito
 - IT9110005 Zone umide della Capitanata
 - IT9110016 Pineta Marzini
 - IT9110024 Castagneto Pia, Lapolda, Monte la Serra
 - IT9110025 Manacore del Gargano
 - IT9110026 Monte Calvo – Piana di Montenero
 - IT9120007 Murgia Alta
 - IT9130007 Area delle Gravine
 - IT9140003 Stagni e Saline di Punta della Contessa
 - IT9150015 Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea.

Facendo invece una distinzione tra siti terresti e marini, l'estensione totale in ettari e la percentuale rispetto al territorio complessivo regionale a terra e a mare è la seguente:

- Siti terrestri, ZPS 100.984 ha - 5,17%; ZSC 191.801 ha - 10,22% ; ZSC/ZPS 193.807 ha – 9,92%;
- Siti marini, ZPS 333.185 ha – 21,68%; ZSC 79.733 ha – 5,19% ; ZSC/ZPS 70.392 ha – 4,58%.

1.1.2 **Distribuzione degli habitat nei Siti di Importanza Comunitaria**

Regione Puglia con la DGR n. 2442 del 21/12/2018[18] ha individuato gli Habitat e le Specie vegetali ed animali di interesse comunitario, inserite negli allegati delle Direttive 92/43/CE e 09/147/CE, presenti nel territorio regionale.

In Puglia sono presenti:

- 49 habitat di interesse comunitario (all. I Dir. 92/43/CEE) oltre che alla presenza di 2 habitat marini e 2 habitat di grotta
- 81 specie di interesse comunitario (all. II, III e IV Dir. 92/43/CEE)
- 90 specie di uccelli (all. I Dir. 79/409/CEE)

Dei 44 habitat presenti, 11 sono prioritari:

- 1120* Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae)
- 1150* Lagune costiere
- 2250* Dune costiere con Juniperus spp.
- 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
- 3170* Stagni temporanei mediterranei
- 5230* Matorral arborescenti di Laurus nobilis
- 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo Festuco- Brometalia con notevole fioritura di orchidee
- 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
- 7210* Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae
- 9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
- 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex

1.1.3 **Altre Aree Protette**

Il 14% circa del territorio regionale pugliese è interessato da aree naturali protette ed in particolare è caratterizzato dalla presenza di:

- 2 parchi nazionali
 - Gargano
 - Alta Murgia
- 3 aree marine protette
 - Area Marina Protetta Isole Tremiti
 - Area Marina Protetta Torre Guaceto
 - Area Marina Protetta Porto Cesareo
- 13 parchi regionali
 - Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata
 - Parco Naturale Fiume Ofanto
 - Parco Naturale Regionale Lama Balice
 - Parco Naturale Regionale Costa Ripagnola (istituito nel 2020)
 - Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo
 - Parco Naturale Regionale Salina di Punta Contessa
 - Parco Naturale Regionale Palude e Bosco di Rauccio

- Parco Naturale Regionale Costa Otranto - S.Maria Leuca - Bosco Tricase
- Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento
- Parco Naturale Regionale Litorale di Punta Pizzo e Isola di Sant'Andrea
- Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio e Palude del Capitano
- Parco Naturale Regionale Mar Piccolo (istituito nel 2020)
- Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine

- 7 riserve regionali
 - Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore
 - Riserva Naturale Regionale Orientata Bosco delle Pianelle
 - Riserva Regionale Palude La Vela
 - Riserva naturale Bosco di Santa Teresa e dei Lucci
 - Riserva Naturale Bosco di Cerano
 - Riserve Naturali Regionali Litorale Tarantino Orientale
 - Riserva naturale regionale orientata Palude del Conte e Duna Costiera
- 16 riserve statali
 - Riserva naturale Falascone
 - Riserva naturale statale Torre Guaceto
 - Riserva naturale Stornara
 - Riserva naturale Sfilzi
 - Riserva naturale San Cataldo
 - Riserva naturale Salina di Margherita di Savoia
 - Riserva naturale Palude di Frattarolo
 - Riserva naturale Murge Orientali
 - Riserva naturale Monte Barone
 - Riserva naturale Masseria Combattenti
 - Riserva naturale Le Cesine
 - Riserva naturale Lago di Lesina
 - Riserva naturale Isola di Varano
 - Riserva naturale Ischitella e Carpino
 - Riserva naturale Il Monte
 - Riserva naturale Foresta Umbra

1.1.4 **Rete ecologica regionale**

I siti della Rete Natura 2000 e le altre aree protette insieme fanno parte della ***Rete per la Conservazione della biodiversità (REB)***, definita dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015.

La REB considera non solo le unità ambientali naturali presenti sul territorio regionale ed i principali sistemi di naturalità, ma anche le principali linee di connessione ecologiche basate su elementi attuali o potenziali di naturalità (Corridoi fluviali a naturalità diffusa o residuale o ad elevata antropizzazione; corridoi terrestri a naturalità residuale, costieri, discontinui, ciechi; aree tampone (buffer); nuclei naturali isolati).

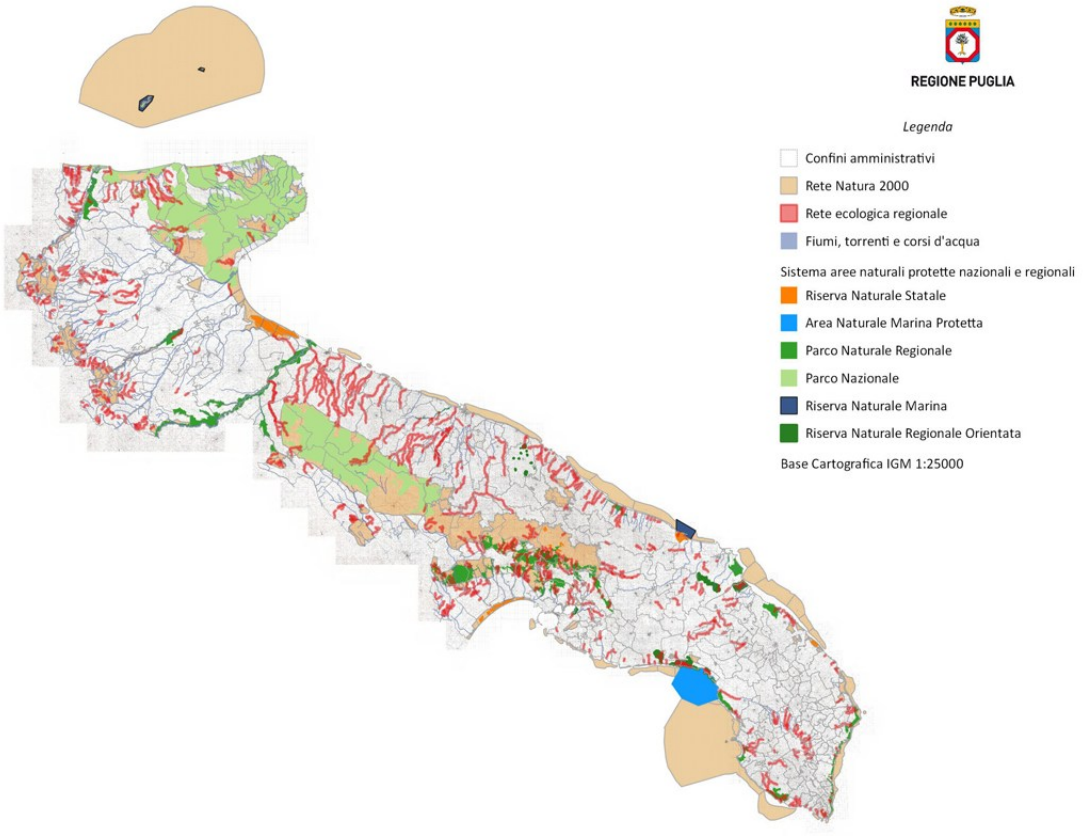


Figura 2 - Rete per la Conservazione della biodiversità (REB) della regione Puglia

Nel PPTR è stato introdotto inoltre il concetto di rete ecologica *polivalente*. Tale rete è costruita ponendo come base la Rete ecologica della biodiversità, attorno alla quale, attraverso lo strumento dello *Schema direttore della Rete ecologica polivalente (REP)*, sono attuate le altre attività progettuali del Piano Paesaggistico (Patto città campagna, Progetti della mobilità dolce, la riqualificazione e la valorizzazione integrata dei paesaggi costieri).

2 VALUTAZIONE DEI POTENZIALI EFFETTI DEL PIANO ED IL SISTEMA AMBIENTALE

2.1 Premessa

Il Piano Regionale per la Qualità dell'aria agisce su tutto il territorio regionale, quindi le sue azioni andranno ad interessare potenzialmente tutti i siti della rete Natura 2000 della regione Puglia. La parte del PRQA che è in qualche modo sottoposta a Studio di incidenza, riguarda:

- le strutture puntuali (prevalentemente impianti industriali) localizzati in siti Natura 2000 o che possano interferire con tali siti in modo di dare indicazioni per la valutazione di incidenza di dettaglio in fase di analisi o rinnovo di autorizzazione ambientale delle strutture stesse;
- le aree urbane regionali, ed in particolare quelle che fanno parte di comuni oggetto delle misure di risanamento della qualità dell'aria, che possono interagire con siti Natura 2000 in modo, anche in questo caso, di dare indicazioni per la valutazione di incidenza di dettaglio in fase di redazione ed aggiornamento dei relativi Piani di Risanamento.

2.2 Potenziali interferenze tra siti Natura 2000 e strutture puntuali esistenti o in programma

La Figura 3 mostra il risultato dell'intersezione tra le sorgenti puntuali di emissione di inquinanti dell'aria censite dall'Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione al 2019, che è alla base delle elaborazioni del piano, e le aree ZSC e ZPS.

Sebbene ci siano alcune sorgenti puntuali collocate all'interno di siti Natura 2000, non subendo modifiche dovute agli effetti del PRQA non si rilevano interferenze dirette. Il Piano comunque prescrive, in tutti i casi in cui una sorgente ricada nei pressi di un sito natura 2000 la valutazione, nell'ambito delle procedure autorizzative (AIA, AUA, VIA, VAS, ecc.), dell'eventuale impatto delle emissioni sul sito tramite modellistica atmosferica, in tutti i casi in cui si dovesse procedere alla realizzazione di nuove strutture puntuali o a loro modifiche.

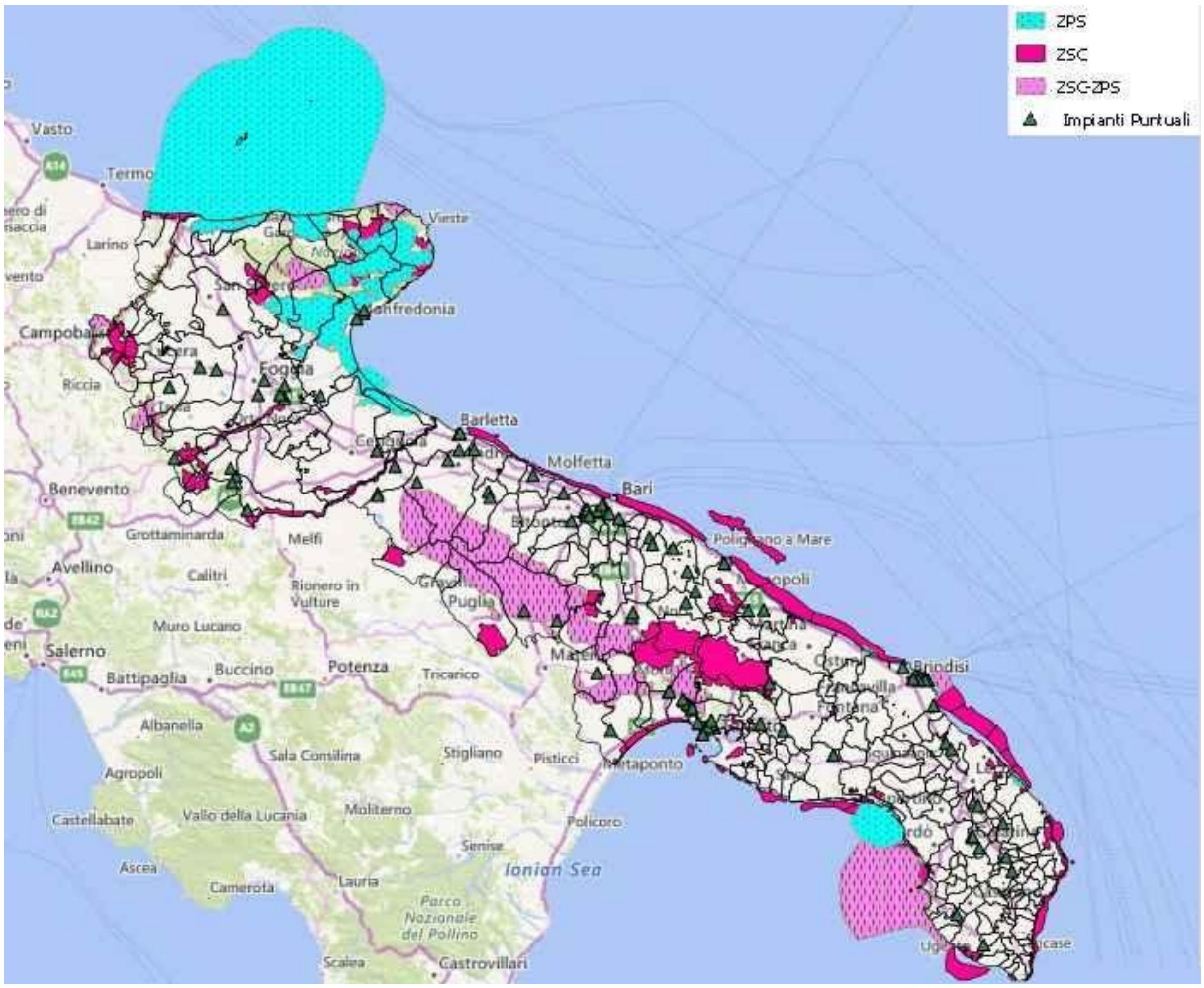


Figura 3 - Sorgenti puntuali dell'Inventario regionale delle sorgenti di emissione 2019 e siti Natura 2000

2.3 Potenziali interferenze tra siti Natura 2000 e aree urbane

La figura successiva mostra il risultato dell'intersezione tra le aree urbane (CORINE Land Cover) presenti nell'Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione al 2019, che è alla base delle elaborazioni del piano e le aree ZSC e ZPS.

Anche in questo caso si è riscontrato che qualche area urbana è ricompresa nel territorio di siti Natura 2000, tuttavia le azioni del PRQA che interessano i comuni, in special modo quelli delle zone di superamento (utilizzo di generatori a biomassa con migliori prestazioni e limitazioni alla circolazione), sono volti ad una riduzione delle emissioni e ad un miglioramento della qualità dell'aria di quei territori per questo si può affermare che non si rilevano interferenze negative tra le aree urbane ed i siti. Il Piano comunque prescrive, in tutti i casi in cui una sorgente o un intervento ricada nei pressi di un sito Natura 2000 la valutazione, nell'ambito delle procedure autorizzative (VIA, VAS, ecc.), dell'eventuale impatto delle emissioni sul sito tramite modellistica atmosferica, in tutti i casi in cui si dovesse procedere alla realizzazione di nuove infrastrutture o loro modifiche.

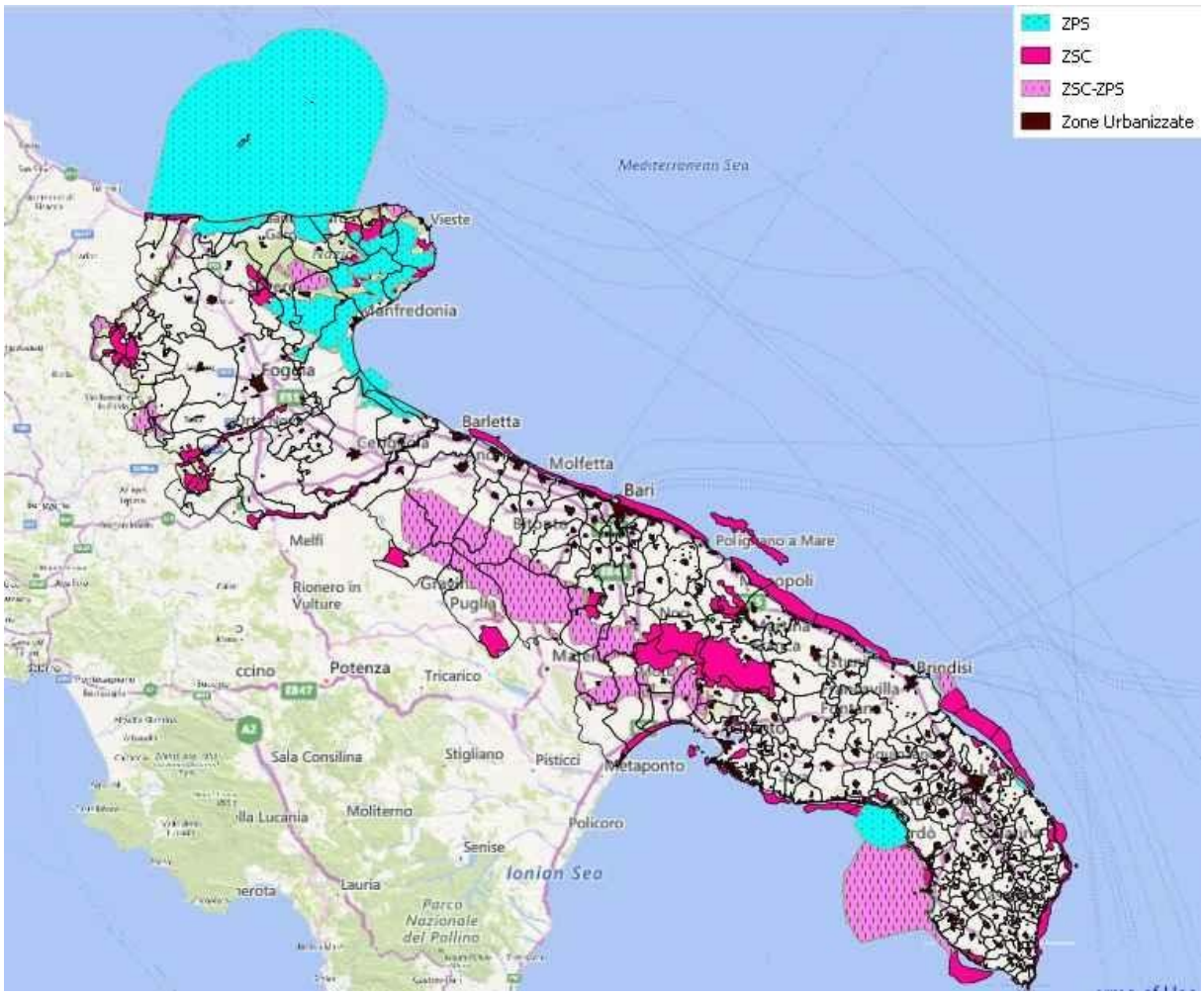


Figura 4 - Aree urbane e siti Natura 2000

Infine il Piano, non prevedendo la realizzazione di nuove infrastrutture o costruzioni, non contribuisce alla deframmentazione del territorio e degli habitat e non influisce negativamente sull'azione di creazione dei corridoi ecologici in attuazione della Rete Ecologica Regionale individuata nel PPTR.

3 CONCLUSIONI

Il presente studio di Screening di Incidenza (SdI), allegato al Rapporto Ambientale, ha per oggetto le potenziali interferenze ambientali indotte dalle scelte del PRQA sulla Rete Natura 2000.

La valutazione di screening è stata svolta a partire dalla situazione in essere degli interventi del PRQA, per i quali è stata valutata la localizzazione rispetto ai Siti di Rete Natura 2000 della Regione Puglia. In particolare, è stato fatto riferimento alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Lo screening di Incidenza è parte integrante del Rapporto ambientale (RA).

Per la stesura dello studio di screening di incidenza sono state seguite le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4.

Complessivamente, lo screening effettuato relativamente al PRQA porta a dichiarare che il Piano di qualità dell'aria ha obiettivi e propone misure orientate al miglioramento dello stato dell'ambiente, per cui non si ritiene necessario passare ad una fase ulteriore della valutazione di incidenza ambientale. Il Piano di gestione della qualità dell'aria della Regione Puglia appare sostanzialmente coerente con gli obiettivi programmatici inerenti la sostenibilità e la difesa ambientale (politiche, programmi e piani di settore).

Il Piano non ha, in generale, incidenze significative dirette o indirette sugli habitat e sulle specie animali e vegetali presenti nei siti di Natura 2000 regionali.

Ad ogni modo, qualora siano suscettibili di produrre effetti su ZSC o ZPS, gli interventi supportati da altri Piani settoriali (trasporti, agricoltura, ecc.) o da Piani di risanamento della qualità dell'aria subregionali, dovranno essere corredati da apposita relazione di incidenza di cui alla l.r. 26/2022 e alla DGR n. 1515 del 27 settembre 2021[9], di recepimento della relativa disciplina nazionale e comunitaria. Tale relazione dovrà prevedere la localizzazione specifica degli interventi, l'analisi dello stato di conservazione e dei livelli di criticità degli habitat e delle specie presenti, la descrizione degli interventi di trasformazione con specifico riferimento agli aspetti infrastrutturali, residenziali e normativi previsti e della loro incidenza sugli habitat e sulle specie presenti.